

SCHEMA DECRETO MINISTERIALE PER L'INDICAZIONE OBBLIGATORIA DEL LUOGO D'ORIGINE DEL LATTE NELL'ETICHETTA DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

COME È STATO COSTRUITO

Le linee del decreto sono state presentate dal Ministro Zaia il 23 luglio.

Dal 23 luglio al 4 agosto si sono svolti cinque incontri di definizione dei contenuti dello schema di decreto ai quali, oltre ai tecnici del Ministero, hanno partecipato i rappresentanti:

- del Ministero dello sviluppo economico;
- del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali;
- dei produttori agricoli;
- dell'industria del latte;
- della cooperazione.

Tutte le parti hanno espresso osservazioni che hanno consentito di perfezionare la bozza addivenendo ad un testo finale condiviso.

COME ENTRA IN VIGORE

Lo schema di decreto è composto di 7 articoli. Il testo verrà ora inoltrato alla Commissione Europea, tramite il supporto tecnico dell'apposito sportello presso il Ministero dello Sviluppo economico. I servizi della Commissione hanno tre mesi di tempo (più ulteriori tre in caso di osservazioni) per manifestare le proprie valutazioni sul decreto.

Successivamente con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: il decreto entrerà in vigore

COSA STABILISCE IL DECRETO

Il decreto sull'etichettatura del latte e dei prodotti lattiero-caseari introduce, **pena il divieto di commercializzazione** dei prodotti, da qualunque paese provengano, sul territorio italiano come sancito all'articolo 1, **l'obbligo di indicazione del luogo di origine** per il latte sterilizzato a lunga conservazione, il latte UHT, il latte pastorizzato microfiltrato e il latte pastorizzato ad elevata temperatura.

L'articolo 2 stabilisce che **l'indicazione in etichetta del luogo di origine del latte utilizzato avvenga nelle modalità già utilizzate per il latte fresco.**

L'indicazione del luogo d'origine del latte, in base a quanto indicato all'articolo 3, comma 1, è obbligatoria **anche nell'etichettatura dei prodotti lattiero-caseari** (per esempio formaggi, latticini, yogurt) inclusi i prodotti porzionati nei punti vendita e i preincartati e preconfezionati.

Lo stesso articolo 3, al comma 2, dispone l'obbligo di indicazione, nell'elenco degli ingredienti, delle **sostanze** ottenute dalla trasformazione di latte o di prodotti lattiero-caseari utilizzate nella fabbricazione di formaggi e latticini, sempre con riferimento al luogo di origine del latte impiegato.

L'articolo 4 del decreto introduce l'obbligo di **menzionare** in etichetta **l'utilizzo di cagliate** con l'indicazione "Formaggio ottenuto da cagliata", specificando anche in questo caso il luogo di origine del latte impiegato nella cagliata.

L'articolo 5 dispone, in applicazione della normativa vigente, il divieto d'impiego di **proteine**, di loro composti o di sostanze contenenti proteine nella fabbricazione di formaggi e latticini al fine di prevenire le frodi e di valorizzare i metodi di produzione tradizionali consolidati nel tempo.

I **controlli**, in base a quanto stabilito dall'articolo 6, sono demandati, sulla base di uno specifico piano annuale, all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato e con il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari. L'Ispettorato si avvale anche, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Lo stesso articolo disciplina **l'apparato sanzionatorio**, rinviando a quanto già previsto dalle norme preesistenti in tema di violazione della legislazione in materia di etichettatura.

L'articolo 7, infine, stabilisce le **norme transitorie** che fissano un termine massimo di **sei mesi** per lo smaltimento degli imballaggi e delle confezioni preesistenti presso le industrie e consentendo lo stesso termine (o al massimo entro la data di scadenza) per la vendita dei prodotti etichettati senza le indicazioni previste dal decreto.